

CODICE DEONTOLOGICO

PREMESSA

Le Associate aderenti ad UNA in considerazione dell'importanza assunta dalle aziende di comunicazione e consapevoli delle delicate funzioni che svolgono in relazione ai rapporti con gli altri operatori del mondo della comunicazione, ritengono rispondente ad un loro dovere primario esprimere le presenti regole di comportamento, in armonia con i principi statutari dell'Associazione.

Le Associate si impegnano al più scrupoloso rispetto di queste norme, e si obbligano a sottoporsi al giudizio dei competenti organi associativi per la valutazione dei comportamenti da esse posti in essere che fossero ritenuti in contrasto con i principi qui di seguito enunciati, accettandone le relative decisioni.

SERietà E CORRETTEZZA

ART. 1

Le Associate sono tenute ad esplicitare la propria attività con serietà, correttezza e moralità, come si conviene alla professionalità delle funzioni che sono chiamate ad esercitare.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 2

Le Associate sono tenute ad agire nel rispetto dello Statuto Associativo, uniformando la propria attività agli scopi in esso enunciati ed adeguandosi alle delibere e ad ogni altra iniziativa assunta a tal fine dall'Associazione.

CODICE DI AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA

ART. 3

Le Associate, riconoscendo nel Codice di Autodisciplina Pubblicitaria l'espressione del costume cui l'attività di comunicazione deve uniformarsi, sono tenute alla piena osservanza delle regole enunciate in tale Codice e a far sì che quest'ultimo venga riconosciuto e rispettato anche dai propri clienti, accettando le eventuali decisioni del Giurì e del Comitato di Controllo.

ART. 4

Le Associate devono tenere comportamenti tali da non danneggiare, screditare o altrimenti compromettere l'immagine dell'Associazione, delle altre Associate e della stessa comunicazione.

Le Associate sono libere di esprimere le proprie opinioni anche se in contrasto con quelle di altre Associate, ma sono tenute a non denigrare queste ultime o il loro operato, con annunci, articoli, interviste o in qualsiasi altra forma.

Le Imprese Associate e i professionisti che le compongono si impegnano, nell'ambito della propria attività, ad operare garantendo il rispetto dei diritti umani e della dignità della persona in tutte le sue forme ed

espressioni, evitando ogni forma di discriminazione. Il rispetto dei diritti dei lavoratori. La tutela contro lo sfruttamento dei minori. Sicurezza e salubrità sul posto di lavoro.

Nei messaggi ideati e realizzati nell'interesse dei propri clienti, come pure in quelli che le riguardano direttamente, le Associate devono evitare qualsiasi riferimento alla comunicazione tale da screditarla o da comprometterne comunque, in qualsiasi modo, l'immagine.

ESATTEZZA E VERIDICITÀ

ART. 5

Le Imprese Associate, ogni volta che l'Associazione lo riterrà opportuno, sono tenute a fornire in modo veritiero tutte le informazioni richieste con particolare riferimento a quanto attiene alla loro struttura operativa, ai servizi da loro prestati, all'amministrato e/o al fatturato, alla tipologia dei Clienti, alla presenza di sovrapposizioni di incarichi anche ad altra Agenzia sullo stesso Cliente, pur nel rispetto dei diritti-doveri di riservatezza.

L'Associazione ed i suoi dirigenti si impegnano a fare un uso rigorosamente finalizzato a scopi associativi delle informazioni raccolte, evitando l'adozione di iniziative suscettibili di violare la riservatezza dei dati riferibili alle singole associate, e limitandosi, nel perseguimento dei compiti istituzionali, a diffondere dati aggregati, nonché informazioni di valore storico, e adottando tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei dati riferibili alle singole associate nel processo di raccolta, elaborazione e rilascio degli studi di settore aggregato.

Inoltre le Associate sono tenute ad aggiornare, sul sito www.unaorg.it, l'elenco clienti eventualmente pubblicato impegnandosi a cancellare i Clienti con i quali è cessato qualunque rapporto di collaborazione.

Egual esattezza e veridicità dovranno essere osservate nella comunicazione degli stessi dati ad altri soggetti.

ART. 6

La libera concorrenza fra Associate deve svolgersi in forma corretta e basarsi esclusivamente su elementi reali quali:

- la competenza professionale,
- l'esperienza,
- la natura e la consistenza dei servizi offerti,
- la congruità della remunerazione in relazione ai servizi offerti,
- la specifica capacità delle persone che fanno parte dell'azienda associata.

Il ricorso ad ogni diversa forma di persuasione o incentivazione nei confronti degli utenti è da ritenersi scorretto e contrario allo spirito associativo.

COMPENSO, SEGRETO PROFESSIONALE E CONTRATTI

ART. 7

La giusta remunerazione è l'elemento fondamentale che assicura la qualità dei servizi offerti e l'indispensabile professionalità. Il compenso è riconosciuto come l'elemento portante che regola i rapporti fra Associate e utenti.

L'applicazione del giusto compenso e la difesa della sua integrità costituiscono principi fondamentali da ribadire a salvaguardia delle professionalità del settore.

Le Imprese Associate e i professionisti che le compongono si impegnano al rispetto del segreto professionale in tutti i rapporti con i loro Clienti.

Le Imprese Associate riconoscono l'esigenza professionale di operare sulla base di precisi mandati contrattuali sottoscritti dai loro Clienti.

Le Imprese Associate si impegnano alla massima lealtà e trasparenza nei confronti dei Clienti operando sempre con il fine di conseguire nel modo più efficace gli obiettivi e gli interessi dei Clienti stessi.

ACQUISTO MEZZI, STRUMENTI E FORNITURE IN GENERE

ART. 8

Le Associate riconoscono che l'acquisto di mezzi, strumenti e forniture in genere sono un elemento integrante del piano complessivo di comunicazione.

Esse auspicano che, da parte di tutte le organizzazioni, siano adottate regole rigidamente professionali ed una politica commerciale corretta con il riconoscimento del ruolo fondamentale della azienda di comunicazione nelle trattative per conto dei propri clienti.

RAPPORTI CON I FORNITORI

ART. 9

I principi espressi nell'articolo precedente rappresentano per le Associate un punto di riferimento ed un vincolo anche nelle trattative economiche con tutti i fornitori impiegati per conto dei loro clienti (case di produzione, stampatori, fotografi, ecc.).

Le Imprese Associate si impegnano a mantenere con i Mezzi e i Fornitori rapporti trasparenti e leali ed a pretendere dagli stessi comportamenti altrettanto corretti anche nei confronti dei Clienti, denunciando ogni eventuale comportamento lesivo degli interessi dei Clienti stessi.

GARE NON PUBBLICHE

ART. 10

Le Associate sono concordi nel riconoscere convenzionalmente che con il termine "gara", ai fini del presente Codice Deontologico, si deve intendere: "qualsiasi presentazione di un progetto strategico e/o creativo richiesta da un utente" (non pubblico ai sensi del successivo articolo 12) a più Associate, restando inteso inoltre che con il termine "progetto strategico e/o creativo" si deve intendere "ogni forma di presentazione e raccomandazione di qualsiasi natura, creativa e non fatta dall'Associata direttamente o dalle società da lei controllate o collegate".

Le Associate si impegnano, per quanto possibile, a rispettare le indicazioni concordate e approvate dal Consiglio Direttivo in merito a processi e cautele che possano rendere la pratica delle gare più trasparente

APPALTI PUBBLICI

ART. 11

Le Associate sono concordi nel riconoscere convenzionalmente che con il termine "appalti pubblici" si deve intendere: qualsiasi gara o appalto indetti da uno dei seguenti operatori pubblici:

- Amministrazioni Statali
- Enti Pubblici non territoriali con esclusione degli Enti Pubblici Economici
- Regioni
- Enti Locali e loro aziende.

Nel caso di un appalto in cui la natura del committente sia dubbia, il Direttore Generale di UNA fornirà la sua valutazione circa l'appartenenza dello stesso alla sfera pubblica o meno, con riferimento sia alle finalità dell'attività del committente sia alle finalità della campagna di comunicazione oggetto dell'appalto.

Le Associate auspicano e si impegnano, per quanto possibile, a ottenere dai committenti pubblici l'osservanza delle procedure contenute nel testo "Raccomandazioni in materia di gare pubbliche" realizzato da UNA.

COMPORAMENTI CONTRARI AL CODICE - PROCEDIMENTO - SANZIONI

ART. 12

Le Associate prendono atto che tutti i principi e le regole formulati nel presente Codice costituiscono altrettanti cardini fondamentali della deontologia associativa e concordano che la non osservanza di anche uno soltanto di essi da parte di una Associata abbia a ritenersi lesiva degli interessi dell'Associazione e costituisca ragione valida e sufficiente per l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dagli artt. 12 e 13 dello Statuto.

Qualora una delle Associate ritenesse che un'altra Associata non abbia uniformato il proprio comportamento ai principi esposti nel presente Codice può denunciare il fatto al Consiglio Direttivo, astenendosi dal divulgare in qualsiasi modo l'oggetto della denuncia.

A seguito della denuncia di cui al paragrafo precedente, come pure in ogni altro caso in cui pervenga comunque notizia del comportamento di una Associata non conforme ai principi del presente Codice, il Consiglio Direttivo deferisce il caso al Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri provvede alla convocazione delle parti interessate avanti a sé ed esprime il proprio giudizio, riferendone al Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui la segnalazione di presunta violazione riguardi un membro del Collegio dei Probiviri, questi si esimerà dal giudizio di merito e il suo ruolo nel giudizio stesso sarà ricoperto pro-tempore dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un altro membro del Consiglio Direttivo designato dal Presidente stesso.

A fronte del giudizio espresso dal Collegio dei Probiviri, il Consiglio Direttivo procede a norma degli artt. 12 e 13 dello Statuto.

Qualora ritenga che la comunicazione realizzata da una Associata sia in contrasto con il terzo comma dell'art. 5 del Codice Deontologico, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di invitare l'Associata a desistere immediatamente dalla comunicazione in questione, considerando chiuso il caso ove l'Associata stessa si uniformi immediatamente all'invito e deferendolo invece al Collegio dei Probiviri ove ciò non avvenga.

RESPONSABILITÀ

ART. 13

Impegnandosi al rispetto del Codice Deontologico, ogni Associata si rende garante sia nei confronti dell'Associazione sia delle altre Associate, che il comportamento dei propri collaboratori che rivestono cariche di Presidente, Amministratore o Direttore Generale anche di società controllate nel settore della comunicazione, sia conforme ai principi del Codice stesso.